



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 456/17/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO
CON CONTESTAZIONE N. 8/17/DSP NEI CONFRONTI DI GLOBE POSTAL
SERVICE S.R.L PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONNESSI
ALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI POSTALI PREVISTI DALLA
DELIBERA N. 621/15/CONS**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 5 dicembre 2017;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” (di seguito denominata legge n. 689/1981);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio* (di seguito denominato d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante “*Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'art. 21 che conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all'Agenzia di regolamentazione dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999 sopra richiamato;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante “*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 710/13/CONS;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 385/13/CONS, del 20 giugno 2013, recante “*Approvazione, con modifiche, delle condizioni generali di servizio per l’espletamento del Servizio universale postale*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, (di seguito denominato *Regolamento sanzioni*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 564/14/CONS, del 31 ottobre 2014 recante “*Condizioni di restituzione degli invii affidati ad altri operatori e rinvenuti nella rete di Poste Italiane*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 129/15/CONS, dell’11 marzo 2015, recante “*Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 621/15/CONS, del 5 novembre 2015, recante “*Condizioni giuridiche ed economiche di restituzione degli invii affidati ad altri operatori e rinvenuti nella rete di Poste Italiane*”;

VISTO l’atto di contestazione n. 8/17/DSP, notificato alla società Globe Postal Service S.r.l. (di seguito denominata “GPS” o “la Società”) in data 14 aprile 2017, e la relazione sulle risultanze preistruttorie di cui alla nota del 10 marzo 2017 ad esso allegata;

CONSIDERATO che GPS non si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTA la memoria difensiva di GPS del 12 maggio 2017, illustrata nel corso dell’audizione tenutasi l’11 luglio 2017;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Dalle attività di vigilanza condotte dagli Uffici (i cui esiti sono esposti nelle risultanze preistruttorie di cui alla citata nota del 10 marzo 2017) è emerso che nella rete della società Poste Italiane (nel seguito “Poste Italiane” o anche “PI”), è stato rinvenuto, nel corso del triennio 2014 - 2016, un totale di n. 2.376.075 invii riferibili all’operatore GPS, il quale non ha sottoscritto alcun accordo con Poste Italiane per rientrare nella disponibilità degli invii e svolgere correttamente il servizio, salvaguardando gli interessi degli utenti.

In particolare, Poste Italiane in riscontro alla richiesta di informazioni dell'Autorità del 19 gennaio 2017, ha comunicato, in data 31 gennaio 2017, con integrazione del 16 febbraio 2017, il dato complessivo degli invii affidati a GPS rinvenuti nella propria rete alla data del 31 dicembre 2016, pari a 2.349.020 invii, al netto di quelli non computati perché coperti dai parziali storni effettuati dalla società GPS.

Poste Italiane ha precisato che tale cifra comprende anche gli invii già restituiti da Poste Italiane a GPS per effetto delle misure cautelari adottate dall'Autorità con la delibera n. 564/14/CONS e che, pertanto, gli invii effettivamente ancora giacenti presso Poste Italiane ammontano, alla data del 31 dicembre 2016, alla cifra di 1.041.254.

Infatti, il contenzioso tra GPS e PI risale al 2014 e, in particolare, nasceva dalle istanze proposte, ai sensi dell'art. 18, comma 2, delle *Condizioni generali di servizio di Poste Italiane*¹, sia di quest'ultima che di GPS di un intervento dell'Autorità per la risoluzione della controversia insorta a causa dell'impossibilità di concludere un accordo, in particolare con riferimento alle condizioni economiche per il servizio di restituzione degli invii all'operatore alternativo.

L'Autorità colse allora l'occasione di non limitare il proprio intervento alla definizione della singola controversia bensì di utilizzare lo strumento regolamentare per definire i rapporti tra Poste Italiane e gli operatori alternativi, con la finalità di risolvere *in primis* un problema di tutela dell'utenza che già allora iniziava a delinearsi oggettivamente grave e destinato ad aggravarsi, come dimostrano, da ultimo, l'ammontare degli invii oggetto del procedimento in esame.

Nelle more della definizione del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 564/14/CONS, al fine di tutelare il primario interesse degli utenti alla corretta e regolare fornitura del servizio postale, con la suddetta delibera l'Autorità aveva altresì disposto, in via cautelare, la restituzione immediata da parte di Poste Italiane alla società GPS degli invii rinvenuti nella propria rete, in modo da permettere all'operatore di svolgere il servizio richiesto, ovvero recapitare le cartoline ai destinatari.

La citata delibera prevedeva inoltre che, una volta conclusa l'istruttoria, le condizioni economiche eventualmente fissate sarebbero state applicate agli invii nel frattempo restituiti da Poste Italiane, con obbligo a carico di GPS di corrispondere l'importo dovuto entro 15 giorni dalla pubblicazione della delibera. La delibera *de quo* è appunto la n. 621/15/CONS, pubblicata il 24 novembre 2015.

Alla luce di quanto sopra, in assenza della stipula di un accordo con Poste Italiane e del conseguente mancato ritiro degli invii presso la stessa, considerato il protrarsi della giacenza del considerevole numero degli invii (circa 1 milione) non recapitati ai destinatari ed il conseguente grave e ingiustificato danno causato agli utenti (mittenti e destinatari), con atto di contestazione n. 8/17/DSP, il 14 aprile 2017 è stato avviato, ai sensi dell'art. 21, comma 6, del d.lgs. n. 261/1999, nei confronti dell'operatore GPS, un

¹ Nella versione approvata dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 85/13/CONS.

procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi connessi all'espletamento dei servizi postali previsti dalla delibera n. 621/15/CONS.

In particolare, è stata contestata la condotta violativa dell'articolo 4, comma 2, delle delibera n. 621/15/CONS che prevede: *“Le violazioni delle disposizioni e delle tempistiche previste dalle procedure per la restituzione degli invii, ove determinino un ingiustificato e grave disagio all'utenza, costituiscono violazioni degli obblighi connessi all'espletamento dei servizi postali sanzionabili ai sensi dell'articolo 21, commi 1, 6 e 7, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e, laddove reiterate, possono comportare altresì la sospensione o la revoca del titolo abilitativo secondo quanto previsto nell'allegato A alla delibera n. 129/15/CONS, recante “Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali”.*

Come è evidente tutti gli operatori postali hanno l'obbligo di provvedere a recapitare regolarmente ai destinatari la corrispondenza ad essi affidata. In base al quadro normativo vigente, ove la corrispondenza sia rinvenuta nella rete di Poste Italiane, al fine di salvaguardare gli interessi degli utenti essi hanno l'obbligo di rientrare nella disponibilità degli invii, previa conclusione di un accordo con Poste Italiane o adesione alle condizioni generali di restituzione dalla stessa predisposte in conformità alla delibera n. 621/15/CONS.

L'operatore al quale il mittente ha affidato gli invii deve rientrare nella disponibilità degli invii in tempi ragionevoli e comunque congrui e coerenti con la tutela dei diritti degli utenti, per assicurare la regolare fornitura del servizio e limitare gli effetti negativi derivanti dal non corretto instradamento della corrispondenza.

La condotta violativa di GPS riguarda quindi l'inadempimento all'obbligo giuridico di rientrare nella disponibilità degli invii stipulando con Poste Italiane, o un accordo in base alle condizioni generali predisposte da Poste Italiane, come modificate dall'Autorità, o un accordo individuale, evitando così che la mancata restituzione degli invii rinvenuti nelle rete di PI comporti un ulteriore ritardo nel recapito ai destinatari e accresca ulteriormente gli effetti negativi derivanti dal non corretto instradamento della corrispondenza.

2. Deduzioni difensive

GPS ha inviato il 12 maggio 2017 una memoria di difesa che è stata successivamente illustrata nell'audizione svoltasi l'11 luglio 2017.

La posizione della Società si articola nei punti di seguito sintetizzati.

In via preliminare, GPS ha eccepito la ricostruzione dei fatti svolta dall'Autorità che avrebbe omesso, nella relazione preistrutturata allegata alla contestazione, di citare le interlocuzioni intercorse tra GPS, Poste Italiane e la medesima Autorità a partire dal settembre 2013.

La Società ha sottolineato come da detta corrispondenza risulterebbe inequivocabile la volontà della stessa di voler sottoscrivere un accordo con Poste

Italiane. In particolare, GPS ha precisato che le condizioni economiche oggetto della propria proposta di accordo, peraltro già sottoscritto dalla stessa con altri operatori postali, prevedano un corrispettivo per la restituzione di ogni singolo invio pari a € 0,05 e che per andare incontro alle richieste di Poste Italiane si era resa disponibile a sottoscrivere un accordo con un importo superiore a quello originariamente proposto, pari a € 0,10 per ogni invio reso.

Tuttavia, Poste Italiane avrebbe continuato a pretendere “*arbitrariamente*” “*un’iniqua e discriminatoria tariffa di 0,60€ (per le restituzioni dal 14.4.2015 in poi) e di €0,80 (per gli invii pregressi)*” e avrebbe altresì trattenuto gli invii di GPS rinvenuti nella rete di PI a far data dal 1° febbraio 2016, in mancanza della sottoscrizione delle Condizioni Generali di contratto da parte di GPS.

La società GPS evidenzia la propria buona condotta, sottolineando che la stessa ha sempre restituito periodicamente a PI gli invii di quest’ultima rinvenuti nella rete postale di GPS senza pretendere alcunché ma con riserva di conguaglio, mentre PI avrebbe trattenuto ingiustificatamente gli invii di GPS rifiutando di restituirli alla tariffa proposta da quest’ultima, pari a € 0,05 a pezzo restituito, con riserva di conguaglio.

Per tali ragioni GPS ritiene che la responsabilità della cospicua giacenza sia imputabile “*ad una specifica condotta di Poste Italiane a danno del pubblico servizio cui è deputata*”.

Inoltre, GPS sottolinea la circostanza secondo cui l’Autorità avrebbe ignorato l’istanza della medesima società del 1° marzo 2016² con la quale chiedeva il suo intervento per dirimere la controversia con PI in merito alle condizioni economiche per il servizio di restituzione degli invii rinvenuti nella rete di quest’ultima, e contesta le comunicazioni del 31 marzo e 7 aprile 2016 dell’Autorità con le quali sollecitava la società ad aderire, a detta di GPS “*acriticamente*”, alle condizioni contrattuali previste dalle Condizioni Generali di Contratto di Poste Italiane come definite dalla delibera n. 621/15/CONS.

La Società contesta inoltre le considerazioni svolte nelle risultanze preistruttorie in merito all’inadeguatezza informativa all’utenza da parte di GPS evidenziando di aver sempre messo a disposizione degli utenti ogni informazione utile in merito all’affrancatura ed ai punti ove postalizzare le cartoline, contestando dunque che la giacenza di un numero così consistente di invii nella rete di Poste Italiane possa essere imputabile ad una condotta inefficiente della stessa.

In conclusione, sulla scorta di tali motivazioni, la Società respinge l’addebito mosso nell’atto di contestazione relativamente al grave e ingiustificato disagio determinato a danno degli utenti dalla giacenza di un numero notevole di invii non recapitati ai destinatari.

GPS chiede dunque in via principale l’archiviazione del procedimento.

² Ai sensi dell’articolo 18, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 383/13/CONS.

In subordine e nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta la richiesta di archiviazione del procedimento sanzionatorio GPS chiede di avviare un procedimento istruttorio specifico nei confronti di Poste Italiane oppure, in mancanza, di estendere il procedimento anche a quest'ultima società.

In via ulteriormente subordinata la società GPS chiede all'Autorità di applicare il minimo edittale della sanzione ipotizzata avendo riguardo ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981.

Successivamente alla suddetta memoria difensiva, la società GPS, in data 11 maggio, ha proposto anche un ricorso amministrativo al Consiglio dell'Autorità per l'annullamento e/o ritiro in autotutela dell'atto di contestazione in oggetto.

Segnatamente, nel citato ricorso la società GPS ha rilevato che l'atto di contestazione si baserebbe su una circostanza non corrispondente al vero, ossia la mancata proposizione di appello da parte della stessa società avverso la sentenza del Tar del Lazio, sez. III, del 22 settembre 2016, n. 9902 con cui è stato parzialmente accolto il ricorso proposto da Poste Italiane per l'annullamento della delibera n. 621/15/CONS¹. La società GPS ha asserito, invece, di aver proposto appello incidentale nell'ambito del gravame proposto dall'Autorità dinanzi al Consiglio di Stato per la riforma della citata sentenza. Inoltre, l'istante ha rilevato che nella suddetta contestazione la scrivente Direzione avrebbe omesso di riferire che la citata sentenza sarebbe stata impugnata dall'Autorità. Sulla scorta di tali rilievi, la GPS ha chiesto dunque l'annullamento e/o il ritiro in autotutela della contestazione n. 8/17/DSP.

3. Risultanze istruttorie

In esito al procedimento sanzionatorio avviato con l'atto di contestazione n. 8/17/DSP, con riguardo alle argomentazioni svolte in sede difensiva da GPS, sopra riportate in forma sintetica, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, con riferimento alla ricostruzione dei fatti svolta dalla Società, si ribadisce quanto menzionato *supra*, al paragrafo 1, in merito alle origini del contenzioso tra GPS e Poste Italiane risalenti al 2014.

Come diffusamente esposto nelle motivazioni della delibera n. 621/15/CONS³, il sistema previgente, prevedeva che, ai sensi della sopra richiamata delibera n. 385/13/CONS, la definizione delle condizioni economiche e giuridiche di restituzione degli invii rinvenuti nella rete di Poste Italiane fosse rimessa, in prima istanza, ad una fonte pattizia. L'intervento dell'Autorità era previsto solo nel caso in cui le parti non riuscissero a concludere un accordo.

Pertanto, a seguito delle sopra citate istanze delle parti, proposte ai sensi dell'articolo 18, comma 2, delle Condizioni generali di servizio, l'Autorità era intervenuta definendo la suddetta controversia, e con la delibera n. 564/14/CONS, oltre

³Cfr paragrafo 31 e seguenti della delibera.

ad avviare il procedimento volto alla definizione delle “*Condizioni di restituzione degli invii affidati ad altri operatori e rinvenuti nella rete di Poste Italiane*”, ha altresì disposto in via cautelare, a tutela del preminente interesse degli utenti, la restituzione immediata a GPS, senza l’applicazione di alcuna tariffa, degli invii rinvenuti fino a quel momento nella rete di Poste Italiane, rinviando la definizione dell’importo alle definitive determinazioni del procedimento avviato con la medesima delibera.

Successivamente, con la delibera n. 621/15/CONS, l’Autorità, ha stabilito i criteri che dovevano essere seguiti da Poste Italiane per la riformulazione delle previsioni di natura giuridica ed economica contenute nelle proprie condizioni generali di contratto per la restituzione. Con la medesima delibera ha, quindi, individuato i criteri che PI doveva seguire nella riformulazione delle condizioni economiche di restituzione (art. 3 della delibera); è stato così individuato il *quantum* da corrispondere - entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della suddetta delibera - per la restituzione degli invii la cui determinazione era rimasta “sospesa” ai sensi della delibera n. 564/14/CONS.

L’argomentazione difensiva secondo cui le risultanze preistruttorie sarebbero incomplete è, pertanto, del tutto priva di pregio in quanto la società GPS fa riferimento a comunicazioni ed a fatti che sono stati superati dagli interventi cautelari e regolamentari di cui alle suddette delibere n. 564/14/CONS e n. 621/15/CONS e pertanto ininfluenti ai fini delle risultanze preistruttorie.

Per le medesime ragioni si ritiene priva di fondamento anche l’argomentazione secondo cui l’Autorità avrebbe ignorato l’istanza di intervento della Parte del 1° marzo 2016. Infatti, come poc’anzi illustrato, a quella data la materia del contendere doveva ritenersi cessata e la controversia risolta alla luce dei criteri per la determinazione delle condizioni economiche di restituzione, individuati dalla delibera n. 621/15/CONS, come peraltro evidenziato dall’Autorità nella nota 31 marzo 2016 in cui riferiva che “[...] nessun contenzioso può considerarsi attualmente pendente presso questa Autorità.”

In base alla delibera n. 621/15/CONS, il cui scopo precipuo, si ripete, è la tutela degli utenti (mittenti e destinatari), l’obbligo degli operatori di eseguire la prestazione pattuita nel rispetto degli interessi del mittente e del destinatario, vale a dire l’obbligo di provvedere a recapitare regolarmente ai destinatari la corrispondenza ad essi affidata, non viene meno per la circostanza che si sia verificato un non corretto instradamento della corrispondenza e gli invii siano poi stati rinvenuti nella rete di PI.

Il non corretto instradamento determina, semmai, “*la necessità di contrastare il fenomeno degli invii errati, se del caso incentivando gli altri operatori a creare reti di accesso ai propri servizi più efficienti, come suggerito anche da PI dalla parte ricorrente*” (così il Tar Lazio nella sentenza n. 9902/2016 già citata) ma non oblitera l’obbligo degli operatori di avere nuovamente la disponibilità degli invii ad essi affidati per provvedere a recapitarli.

Al riguardo, si osserva che la delibera n. 621/15/CONS, nelle “*Valutazioni conclusive dell’Autorità*” al punto V. 15 recita: “[...] *Le disposizioni adottate,*

pertanto, si traducono nell'obbligatorietà di osservare i principi che esse contengono ogni qualvolta non sia intervenuto un diverso accordo in grado di determinare pattiziamente una disciplina per la restituzione degli invii erroneamente instradati."

Ugualmente si ritiene priva di fondamento l'argomentazione secondo cui l'addebito di responsabilità debba essere esteso a Poste Italiane. Si sottolinea infatti che ai sensi della delibera n. 621/15/CONS rimane in capo all'operatore al quale il mittente ha affidato le cartoline, nel caso di specie alla società GPS, l'obbligo giuridico di provvedere al ritiro degli invii rinvenuti nella rete di Poste Italiane in tempi ragionevoli e comunque congrui e coerenti con la tutela dell'utenza.

Tutto ciò soprattutto, come evidenziato ripetutamente sia nelle motivazioni della delibera n. 621/15/CONS sia nelle risultanze preistruttorie, al fine di salvaguardare l'interesse degli utenti (mittenti e destinatari) e garantire la regolarità e la correttezza del servizio e il rispetto dell'obbligo fondamentale degli operatori postali di recapitare la corrispondenza loro affidata, obiettivi raggiungibili imponendo l'obbligo, nel caso di specie, in capo all'operatore GPS, di ritirare gli invii rinvenuti nella rete di Poste Italiane e recapitarli regolarmente ai legittimi destinatari secondo le tempistiche e le disposizioni previste nella citata delibera n. 621/15/CONS.

Al riguardo, si evidenzia che l'obbligo di ritiro degli invii in capo all'operatore alternativo si potrebbe evincere altresì dal simmetrico obbligo in capo a Poste Italiane di *"segnalare all'Autorità i nominativi degli operatori che non provvedono, o provvedono in ritardo al ritiro dei propri invii pur essendo stati debitamente informati del rinvenimento [...]"*, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della citata delibera n. 621/15/CONS.

L'obbligo degli operatori alternativi di rientrare nella disponibilità degli invii (mai assolutamente contestato da questi ultimi) già previsto nella delibera n. 385/13/CONS potrebbe considerarsi immanente al sistema che pone al centro della tutela il diritto degli utenti a beneficiare del servizio ed è ampiamente trattato nelle motivazioni della delibera n. 621 del 2015.

Se così non fosse, vale a dire se non si riconoscesse l'obbligo per gli operatori di rientrare in possesso degli invii ad essi affidati dagli utenti: si verificherebbe un danno evidente per gli utenti (il mittente ha pagato un corrispettivo per il servizio); si imporrebbe a PI un onere abnorme, perché, una volta eliminata la possibilità di distruggere gli invii, PI sarebbe tenuta all'infinito a conservare tutti gli invii.

Da ciò si desumerebbe l'obbligo degli AO di rientrare nella disponibilità degli invii (attraverso le due modalità, restituzione/ritiro) in tempi ragionevoli e comunque congrui e coerenti con la tutela dei diritti degli utenti, limitando gli effetti negativi derivanti dal non corretto instradamento della corrispondenza e garantire la regolare fornitura del servizio.

In conclusione, l'obbligo degli operatori di eseguire la prestazione pattuita nel rispetto degli interessi degli utenti (mittente e destinatario), vale a dire l'obbligo di provvedere a recapitare regolarmente ai destinatari la corrispondenza ad essi affidata,

non verrebbe meno per la circostanza che si sia verificato un non corretto instradamento della corrispondenza e gli invii siano poi stati rinvenuti nella rete di PI; né il mancato adempimento di questo obbligo fondamentale potrebbe essere condizionato ad una estenuante trattativa dove in assenza di accordo gli invii “continuano ad essere tenuti in ostaggio”.

Con riferimento ai rilievi della società GPS in merito all’asserita “*incongruità*” ed “*arbitrarietà*” del prezzo richiesto da Poste Italiane, essi sono del tutto infondati alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 4460/2017⁴, che ha accolto l’appello proposto dall’Autorità, stabilendo che “*la scelta tariffaria di applicare al servizio di restituzione presso l’indirizzo indicato dall’altro operatore un prezzo pari a quello stabilito per il servizio di corrispondenza ordinaria destinato alle imprese (c.d. “servizio Pro”), adottata all’esito del procedimento di consultazione con gli operatori interessati, sia aderente ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, implicando il servizio in questione la gestione di cospicui quantitativi di corrispondenza, senza le lavorazioni di trasporto e smistamento tipiche del servizio all’utenza ordinaria retail*”.

E ancora, condividendo le valutazioni svolte da Agcom nel corso del procedimento, il giudice dell’appello ha ritenuto “*rispondente a un ragionevole bilanciamento degli interessi in contesa e conforme ai criteri tariffari stabiliti dagli artt. 12 della direttiva 97/67/CE e 13, comma 3, d.lgs. n. 261/1999 il riferimento tariffario ai costi incrementali (aggiuntivi o evitabili) rapportati alle fasi di lavorazione specificamente riferibili al servizio di restituzione, consentendo il criterio adottato a Poste Italiane di recuperare i costi che non sosterebbe se non fornisse il servizio in questione*”.

Pertanto, restano ferme le condizioni economiche previste dalla delibera n. 621/15/CONS che fanno riferimento ai suddetti costi incrementali (aggiuntivi o evitabili⁵).

4. Valutazioni dell’Autorità

Ciò posto, l’Autorità ritiene, tuttavia, opportuno archiviare il procedimento sanzionatorio in oggetto in quanto nell’articolato della delibera n. 621/15/CONS non risultano esplicitati in termini inequivocabili gli obblighi gravanti in capo agli operatori alternativi con riferimento alla conclusione di accordi individuali con Poste Italiane S.p.a. ovvero all’adesione alle condizioni generali di contratto predisposte dalla medesima Società conformemente ai criteri recati dalla citata delibera affinché gli operatori alternativi procedano al ritiro e al recapito della corrispondenza;

⁴⁴ Pubblicata il 25 settembre 2017.

⁵ Ovvero i costi che Poste Italiane non sosterebbe se non fornisse il servizio di restituzione degli invii e che Agcom ritiene che essere gli unici costi che PI possa recuperare attraverso il prezzo per detto servizio di restituzione ai sensi della delibera in esame. Cfr le valutazioni conclusive V 8 e seguenti a pag 19.

CONSIDERATA pertanto la necessità di un intervento modificativo della predetta delibera volto a completare l'articolato nei sensi appena descritti;

RITENUTO, pertanto, di non procedere alla irrogazione della sanzione per i fatti contestati;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

L'archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 08/17/DSP avviato nei confronti della Globe Postal Service S.r.l.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alla Parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 dicembre 2017

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi